



## **COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA**

Città Metropolitana di Reggio Calabria

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

(approvato con Delibera del C.C. n° 29 del 14.11.2001)

- ART.1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART.2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART.3 - LICENZA COMUNALE D'ESERCIZIO
- ART.4 - DOMANDA PER LICENZA D'ESERCIZIO
- ART.5 - INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
- ART.6 - DURATA DELLA LICENZA D'ESERCIZIO
- ART.7 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART.8 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
- ART.9 - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
- ART.10 - CRONOTACHIGRAFO
- ART.11 - TARIFFE
- ART.12 - CONTRASSEGNI PER GLI AUTOBUS
- ART.13 - OBBLIGO DI ESIBIZIONE DELLA LICENZA COMUNALE
- ART.14 - DIVIETO DI ESERCITARE SERVIZI DI LINFA
- ART.15 - OBBLIGHT DEL SERVIZIO
- ART.16 - SOSPENSIONE DELLA CORSA
- ART.17 - DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE D'ESERCIZIO
- ART.18 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA
- ART.19 - REVOCA DELLA LICENZA
- ART.20 - CONTRAVVENZIONI

## **ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il servizio di noleggio di rimessa con conducente svolto con autobus per il trasporto di viaggiatori su strada, e disciplinato da d.lgs 30 aprile 1992, n° 285 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 16 dicembre 1992 n° 495, dalle norme previste dal d.m. 20 dicembre 1991 n° 448 per quanto applicabili e dalle disposizioni del presente regolamento comunale.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Per servizio di noleggio da rimessa con conducente con autobus per il trasporto di viaggiatori su strada si intende l'attività di qualsiasi impresa che esegua il trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall' organizzazione del trasporto. Il trasporto di viaggiatori può essere fatto mediante veicolo che secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare sia più di 9 (nove) persone e fino a 17 (diciassette), autista compreso (mini bus), sia un numero superiore a 17 (diciassette) persone (autobus). Il servizio può essere svolto da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica nonché da qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica, distinta da quella della pubblica Amministrazione.

## **ART. 3 LICENZA COMUNALE D'ESERCIZIO**

Per esercitare il noleggio con conducente con autobus o minibus per il trasporto di viaggiatori su strada occorre licenza di esercizio rilasciata dall'autorità comunale che dovrà riportare il tipo, le caratteristiche dell'autoveicolo a ciò destinato ed il luogo di rimessa dello stesso. La licenza dovrà essere restituita all'ufficio comunale di competenza in caso di cessazione, decadenza, revoca o sospensione dell'attività.

## **ART. 3 DOMANDA PER LICENZA D'ESERCIZIO**

Chi intende ottenere la licenza comunale d'esercizio per il trasporto di viaggiatori su strada deve presentare domanda al comune di Feroletto della Chiesa. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, oltre alle complete generalità e codice fiscale:

- il conseguimento, da parte del direttore tecnico della ditta, l'attestato di abilitazione professionale, rilasciato dal competente ispettorato per la motorizzazione civile, ai sensi dell' art. 6 del d.m. 448/91;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 11 del t.u.l.p.s. 18/06/1931 n. 773
- l'ubicazione dell'autorimessa, che dovrà trovarsi nel territori comunale di Feroletto della Chiesa;
- di non aver conseguito condanne penali che comportino l'interdizione da una professione o da un arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli art. 178 e seguenti del c.p;
- di non essere in corso in provvedimenti previsti dall'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423;
- di non aver in corso procedure fallimentari, ne che sia stato dichiarato fallito, ovvero dell'intervenuta riabilitazione a norma **degli art. 142** e seguenti del r.d 16.03.1942, n. 267.

#### **ART. 5 INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. in caso di assegnazione della licenza, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare l'attività entro sei mesi da tale evento provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari;
2. il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per cause ad esso non imputabili;
3. Entro novanta giorni dall'inizio effettivo dell'attività, deve essere prodotta la documentazione di cui all' art. 16, comma 6, del Decreto n.448 del 91.

#### **ART. 6 DURATA DELLA LICENZA D'ESERCIZIO**

La licenza comunale di esercizio per il noleggio da autorimessa con conducente per trasporto di viaggiatori su strada con autobus o minibus ha validità quinquennale, è soggetta a vidimazione annuale ed alla scadenza il comune dovrà procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti i in base ai quali l'impresa ne ottenne il rilascio, per il suo rinnovo quinquennale. Al fine di ottenere la vidimazione annuale dovrà essere presentata apposita domanda entro il 15 dicembre di ogni anno, contenente le autocertificazioni relative al mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio, corredata dalla licenza originale.

## **ART. 7 GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio deve essere gestito dall'imprenditore, sia esso persona fisica che giuridica. La licenza di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del comune, che lo potrà concedere solo a seguito di regolare trasferimento di azienda, in favore di chi possiede tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento.

## **ART. 8 PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**

Qualora , con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa resti priva di un gestore munito d'idoneità professionale è consentito l' esercizio provvisorio da parte degli eredi per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita dei titoli d'idoneità professionale e finanziari di cui al d.m. 448 /1991 in caso di morte o sopraggiunta incapacità del dirigente, munito di titolo di idoneità professionale dell'impresa come persona giuridica le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto di titolo, per la durata di un anno prorogabile di ulteriore sei mesi per gravi e comprovati motivi. nei casi in cui ai commi precedenti l'esercizio dell' impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo di idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda per almeno cinque anni. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.

## **ART. 9 SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI**

È sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del veicolo con altro idoneo.

## **ART. 10 CRONOTACHIGRAFO**

Gli autobus e minibus adibiti al servizio di cui al presente regolamento debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978 n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del nuovo codice della strada.

## **ART. 11 TARIFFE**

Nell'esercizio dell'attività, di cui al presente regolamento, devono essere praticate tariffe il cui corrispettivo è concordato direttamente tra utenza e il vettore.

## **ART. 12 CONTRASSEGNI PER GLI AUTOBUS**

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo delle dimensioni di cm. 10 di altezza e cm. 50 di larghezza, recante le seguenti scritte:

- lo stemma del comune;
- il numero della licenza a caratteri neri;
- " ncc " di colore rosso.

gli autobus devono altresì essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8 di larghezza e per cm. 10 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta comune di Feroletto della Chiesa e " ncc ";
- al centro lo stemma del comune;
- nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

## **ART. 13 OBBLIGO DI ESIBIZIONE DELLA LICENZA**

La licenza comunale, di cui all'art. 3, deve essere sempre presente sull'autoveicolo, unitamente ai documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti preposti al controllo del traffico.

## **ART. 14 OBBLIGO DI ESIBIZIONE DELLA LICENZA**

Ai titolari del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di viaggiatori su strada con autobus o minibus è vietato, salvo autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, di esercitare servizi di itinerario fisso con orario e i prezzi prestabiliti.

## **ART. 15 OBBLIGHI DEL SERVIZIO**

L'imprenditore nonché il conducente dell'autoveicolo hanno l'obbligo di:

- a) iniziare il servizio contrattato nell'ora e sul posto concordato;
- b) usare modi corretti e cortesi con gli utenti del servizio;
- c) non fermare o sospendere senza giustificato motivo il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o dell'organizzatore del viaggio, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o per avaria del veicolo;
- d) mantenere costantemente l'interno dell'autoveicolo in perfetto stato di pulizia e decoro;
- e) non deviare di loro iniziativa dall'itinerario precedentemente concordato;
- f) eseguire ad ogni fine servizio un controllo su oggetti o cose abbandonate nel mezzo. Qualora sia impossibile procedere all'immediata restituzione, degli oggetti o cose ritrovate dovranno essere depositate presso il comando di polizia municipale entro ventiquattro ore.

## **ART. 16 SOSPENSIONE DELLA CORSA**

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, il servizio in atto debba essere sospeso e interrotto, il titolare dell'impresa ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla sostituzione dell'autoveicolo in avaria e riprendere in ogni caso il servizio interrotto.

## **ART. 17 DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE D'ESERCIZIO**

la licenza comunale d'esercizio viene a decadere:

- a) per esplicita rinuncia del titolare;
- b) per perdita anche di uno solo dei requisiti morali e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base dei quali viene rilasciata la licenza;
- c) per decesso del titolare, salvo quanto disposto dal precedente art. 8.

## **ART. 18 SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

La licenza comunale d'esercizio può essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge e di regolamento diverse da quelle che ne determinano la decadenza e la revoca. Il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente del servizio

competente del provvedimento di sospensione sarà contemporaneamente informato il ufficio provinciale M.C.T.C. per conseguenti adempimenti di competenza.

### **ART. 19 REVOCA DELLA LICENZA**

La revoca della licenza comunale d'esercizio è disposta nei seguenti casi:

1. quando venga a mancare qualcuno dei requisiti per svolgere il servizio;
2. quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
3. quando il titolare sia incorso in tre sospensioni della licenza ai sensi del precedente art. 18 nel corso di un anno;
4. per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

Il provvedimento di revoca viene comunicato dall'ufficio provinciale M.C.T.C. per il ritiro della carta di circolazione.

### **ART. 20 CONTRAVVENZIONI**

Le infrazioni del presente regolamento non completate dal nuovo codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e quando non è disposta la revoca della licenza, sono punite con sanzione amministrativa da lire 200.000 ad lire 1.000.000, nonché nei casi di maggiore gravità e di recidiva con la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni.